

Comune di NOVENTA DI PIAVE

Città Metropolitana di VENEZIA



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 in data 31/07/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 19/12/2019 art. 23 con effetto 01/01/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 30/06/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 18/04/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 29/04/2024

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2026

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 4
Art. 2	<i>Presupposto</i>	pag. 4
Art. 3	<i>Soggetto Attivo</i>	pag. 4
Art. 4	<i>Soggetti Passivi</i>	pag. 4
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	pag. 4
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	pag. 5
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	pag. 6
Art. 7-bis	<i>Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	pag. 7
Art. 8	<i>Determinazione della base imponibile</i>	pag. 9
Art. 9	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	pag. 9
Art. 10	<i>Costi del servizio rifiuti e piano finanziario</i>	pag. 10
Art. 11	<i>Determinazione delle tariffe della tassa</i>	pag. 10
Art. 12	<i>Articolazione della tariffa</i>	pag. 11
Art. 13	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	pag. 11
Art. 14	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	pag. 11
Art. 15	<i>Obbligazione tributaria</i>	pag. 12
Art. 16	<i>Zone non servite</i>	pag. 12
Art. 17	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	pag. 13
Art. 18	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>	pag. 13
Art 19	<i>Riduzioni alle utenze non domestiche per l'emergenza sanitaria</i>	pag.13
Art 19-bis	<i>Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche e domestiche per l'emergenza sanitaria</i>	pag.14
Art. 20	<i>Riduzioni tariffarie</i>	pag. 14
Art. 21	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	pag.15
Art. 22	<i>Tributo giornaliero</i>	pag.15
Art. 23	<i>Tributo provinciale</i>	pag.16
Art. 24	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	pag.16
Art. 25	<i>Riscossione</i>	pag.17
Art. 25-bis	<i>Dilazione di pagamento di riscossione ordinaria</i>	pag.18
Art. 26	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	pag.19
Art. 27	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	pag.20

Art. 28	<i>Importi minimi</i>	<i>pag.20</i>
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag.20</i>
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>pag.20</i>
Art. 31	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>pag.21</i>
Art. 32	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag.21</i>
Art. 33	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag.21</i>
Art. 34	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>pag.22</i>
Art. 35	<i>Norma di rinvio</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 36	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>pag. 22</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo art.17, non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. L'entrata di cui alla presente disciplina ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ed è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità al Piano Economico-Finanziario redatto secondo i criteri e la metodologia tariffaria predisposti dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa TARI è applicata dal Comune di Noventa di Piave (VE), nel cui territorio insistono interamente o prevalentemente le superfici imponibili assoggettabili.
2. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune può affidare l'accertamento e la riscossione della tassa al soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 2. con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, tenuti ad adempiere all'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta per l'intero anno soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando per questi ultimi gli altri diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria; per i locali ad uso non domestico sono soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Anche in mancanza dei presupposti di cui ai commi precedenti, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, riferibili alle utenze non domestiche, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio¹:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili/inagibili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché i relativi lavori abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento;
- centrali termiche, caldaie e locali riservati ad impianti tecnologici quali, ad esempio, cabine elettriche, vani ascensori, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos verticali o simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree e locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza e simili, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi (bagni e docce), uffici, corridoi, biglietterie, punti di ristoro ecc...;
- i locali e le aree scoperte utilizzati esclusivamente a deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, stalle ed allevamento di animali. Sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa tutte le altre superfici;

¹ L'elencazione che segue è da intendersi a titolo esemplificativo; per le situazioni che non sono contemplate si applicano criteri di analogia.

- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - locali adibiti a raccolta e deposito libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
 - le superfici delle strutture sanitarie e veterinarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi di quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producono esclusivamente rifiuti sanitari;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) aree verdi nella misura massima del 10% della superficie totale del lotto;
- e) cimiteri.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a TARI i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tariffa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
 - c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
 - d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Relativamente alle attività delle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile sarà calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento fino ad un massimo del 40% che sarà stabilita sulla base della documentazione di cui al successivo comma 3;

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. In caso sia accertato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte di utenze escluse dalla TARI o provenienti da aree escluse alla tassazione ai sensi di commi precedenti si procederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, salvo prova contraria documentata. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 7 - BIS **RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, dall'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'art. 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro

	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti
--	---------------	--

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 24, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.
10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per l'uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per l'uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI e fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, La superficie tassabile, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, o della TIA 1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Alla conclusione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, di cui all'art. 1, comma 647, Legge 147 del 27/12/2013, le superfici tassabili ai fini TARI saranno pari all'80% (ottantapercento) di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 212/2000.
4. La superficie calpestabile dei locali, di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 50 cm; in caso contrario sarà arrotondata al metro quadrato inferiore.

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta, ai sensi della regolazione ARERA vigente dal costo del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve essere coperto con la TARI.

Art. 10

COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158. Sono inclusi anche i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza validato dall'ente territorialmente competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da Arera secondo le normative regolatorie vigenti.
4. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
5. Al Piano Finanziario deve essere allegata una Relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente, al soggetto gestore del servizio, le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per loro natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999;

3. Le tariffe sono determinate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario, entro il termine fissato dalle norme statali. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato e pubblicato entro i termini e con le modalità previste dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione e pubblicazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. Il provvedimento stabilisce altresì:
 - a) La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) I coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.
4. In deroga al comma precedente ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come indicato nella Tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, comma 3, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Tali variazioni decorrono dalla data di variazione anagrafica.
3. La tariffa delle unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari, è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento in solido.
4. Nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa), è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti così come di seguito specificato:
 - a) pari a due (2) unità per le abitazioni con superficie fino a 70 mq;
 - b) pari a tre (3) unità per le abitazioni con superficie superiore a 70 mq.

Inoltre, nel caso in cui il titolare dell'utenza di cui al punto precedente sia un soggetto residente nel comune sarà applicata soltanto la parte fissa della tariffa mentre nel caso in cui il titolare dell'utenza non sia residente nel comune sarà applicato lo schema così come stabilito, salvo le riduzioni di tariffa di cui al successivo articolo 21, comma 1.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 25, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
7. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione del personale dipendente di ditte o attività commerciali, è prevista l'applicazione dello schema tariffario di cui ai punti a e b del precedente comma 4).

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi artt. 27 e 28;
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare quelle riferite alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24; in caso contrario decorreranno dalla data di presentazione.

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, permane l'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, ma la tariffa da applicare è ridotta del 60% per la quota variabile, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 18
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo, nella percentuale che sarà stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
Tale riduzione, applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore.
2. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
4. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa.
5. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 19
RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla

dotazione di cui all'art. 6 del D.L. n.73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 dovuta per l'anno 2021 in favore della predette attività economiche.

2. La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche chiuse obbligatoriamente o con restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nel primo semestre 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è applicata alla sola quota variabile della tassa. La riduzione da applicare sarà pari a:
 - 50% per le attività economiche chiuse (es. musei, discoteche) e per le attività economiche chiuse (es. musei, discoteche) o che abbiano subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
3. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche che presentino apposita dichiarazione di chiusura o restrizione della propria attività, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune/ente gestore della TARI, entro il termine con il medesimo gestore concordato, ed è applicata d'ufficio nelle rate successive alla prima e relative all'importo dovuto per il 2021.
4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021, magazzini quando non abbinati ad una attività principale, attività di logistica, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

Art. 19 - BIS

ULTERIORI RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche che, pur non interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, abbiano subito una riduzione del proprio fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 pari o superiore al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, è stabilita una riduzione da applicarsi alla sola quota variabile della TARI 2021 pari al 25%.
2. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche che presentino apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni di cui al comma 1 utilizzando il modello reso disponibile dal Comune/ente gestore della TARI, entro il termine con il medesimo gestore concordato, ed è applicata d'ufficio nelle rate successive alla prima e relative all'importo dovuto per il 2021.
3. Al finanziamento della riduzione di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da mancato utilizzo di parte del fondo funzioni fondamentali di cui al all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, fatte salve ulteriori integrazioni con fondi propri in caso di incapienza.
4. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze DOMESTICHE, il Consiglio demanda alla Giunta Comunale di valutare ulteriori interventi a sostegno, attraverso la concessione di riduzioni della TARI 2021, a valere sulle risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da mancato utilizzo di parte del fondo funzioni fondamentali di cui al all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, fatte salve ulteriori integrazioni con fondi propri in caso di incapienza.

Art. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE

La tariffa variabile del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativi o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
2. Le riduzioni tariffarie, comprese quelle indicate al precedente articolo 14, competono, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Per le attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, si applica una riduzione nella misura del 30% della parte variabile e ciò al fine delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposte, della localizzazione in area agricola (decentrata rispetto alla città), della capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della qualità e puntualità del servizio di raccolta, della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali purché sussistano le seguenti condizioni:
 - l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.
4. Per le attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione qualora sussista il carattere di stagionalità si applica altresì la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 21

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in Istituti di degenza o sanitari a seguito di ricovero permanente è prevista l'esenzione dell'80% della parte variabile della tariffa a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata o concessa in uso a terze persone; la riduzione deve essere richiesta dal contribuente o, qualora impossibilitato, da un parente, un rappresentante o amministratore di sostegno con le modalità di cui all'art. 24.
2. La riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ed avrà validità anche per gli anni successivi salvo non intervengano variazioni nella situazione precedentemente denunciata. Con la presentazione dell'istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi di:
 - a) Utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale (quali, a titolo esemplificativo, i nullatenenti ed in condizioni di accertato disagio economico grave; i titolari esclusivamente di pensione sociale o minimo erogato dall'INPS); locali e/o aree utilizzati da Onlus a valenza socio-assistenziale;
 - b) Utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
4. Il Comune si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche situate nella zona circostante la discarica così come individuata con la planimetria allegata alla deliberazione G.C. n. 201 del 28/12/2006, occupate da persone fisiche che abbiano acquisito la residenza anagrafica nello stesso immobile e fino al permanere della stessa.
5. Fermo restando che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione, le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili e destinati a mercati, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della legge 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge n. 160/2019 per occupazioni temporanee.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per i partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni di vario genere viene applicato un tributo giornaliero in base all'attività esercitata, corrispondente alla tipologia delle attività previste, calcolato secondo i criteri di cui al precedente comma 4).
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Ai fini della riscossione della tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione all'occupazione temporanea costituisce il presupposto per la riscossione della tariffa.

Art. 23 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione alla TARI del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana/Provincia.

Art. 24 **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Ogni circostanza o elemento rilevante per l'applicazione del tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione ed in particolare:
 - per comunicare l'inizio, la variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte operative;
 - la richiesta per ottenere riduzioni e/o agevolazioni;
 - il venir meno o la modifica delle condizioni per accedere alle riduzioni e/o agevolazioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 2 bis. A seguito della dichiarazione iniziale, il gestore del servizio pubblico provvede a dare risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa indicando il codice utente e il codice dell'utenza attribuito nonché la data dalla quale è dovuta la TARI.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili anche dal sito internet di quest'ultimo, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante può essere consegnata: direttamente agli sportelli predisposti dal gestore, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, a mezzo e-mail, oppure PEC istituzionale del soggetto gestore, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata:
 - alla data di ricevuta da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta;
 - alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
 - alla data di ricevuta che compare nel "report" nel caso di invio a mezzo fax;
 - alla data di ricevuta nel caso di invio mediante PEC;
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal giorno della presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali, salvo che i dati non siano già reperibili dall'anagrafe o difforni da essi;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale;
 - f) Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto ai termini di cui al comma che precede, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
 9. A seguito della dichiarazione di variazione e cessazione presentata, fermi restando gli effetti, ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 6, 7 e 8, provvede a dare risposta il gestore del servizio pubblico entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La TARI è versata al Comune, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997;
 - b) apposito bollettino di conto corrente postale adeguato al sistema PAGO PA;
 - c) altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC contenenti l'importo dovuto, specificando la componente rifiuti, il tributo provinciale, le componenti unitarie perequative istituite da ARERA, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Le componenti unitarie perequative istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1), e delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2). A queste, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si è aggiunta la componente perequativa UR3 a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 688 della l. 147/2013.
La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in base agli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti delle rate la

cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se la cifra decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, come previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006.

4. In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.
5. Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che risulteranno beneficiari del bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione.
6. Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato a cura del Funzionario Responsabile, anche a mezzo di raccomandata A-R o posta elettronica certificata un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza e a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con irrogazione delle sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in conformità di quanto stabilito all'art. 32, comma 1, oltre agli interessi di mora. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, così come previsto al successivo art. 33. Si applica quanto prescritto al quarto comma dell'art. 30, nei casi ivi previsti.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, potranno essere conteggiate e rimosse anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 25 -bis

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente art. 25, comma 3
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi del successivo art. 26.

Art. 26

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, concede, per ragioni di uno stato temporaneo di obiettiva difficoltà, la dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
- b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi, compresi il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;
 - d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - g) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile del tributo può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore, provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del precedente articolo 25, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Alla richiesta presentata il Gestore darà risposta motivata.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento fino alla data in cui è presentata la richiesta stessa – farà fede la data del protocollo in entrata dell'ente.

Art. 28

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di tributo provinciale e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo

Art. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune/Soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo A tal fine il Funzionario Responsabile del Tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/Soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra, dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono, anche mediante collegamento telematico, al Soggetto gestore (nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali), periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune/Soggetto gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento conseguente all'infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/Soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 31 **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione del medesimo istituto emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.
2. Il Comune/Soggetto gestore nell'applicare l'istituto dell'accertamento con adesione alla TARI, in conformità al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, garantisce i principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) come riformata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Art. 32 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione a norma delle relative disposizioni legislative in materia secondo le aliquote vigenti al momento in cui la violazione è stata commessa.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche per uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto e non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale del codice civile con maturazione giornaliera. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. In mancanza di specifiche disposizioni per le violazioni al presente regolamento si fa rinvio alle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Art. 33 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di accertamento o in assenza di istanza di rateizzazione entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'atto acquisisce efficacia di titolo esecutivo idoneo a promuovere l'espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sulle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo e non pagate entro il termine di 60 giorni, si applicano gli interessi di mora calcolati a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto, nonché gli oneri di riscossione e le spese di notifica delle procedure esecutive nella misura stabilita dalla legge.
2. Il Comune o il Soggetto gestore del servizio procede alla riscossione coattiva delle somme dovute attivando le procedure cautelari (quali fermi amministrativi o ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) secondo le modalità e gli strumenti consentiti dalla legislazione statale vigente.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Art. 35

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e successivi della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026
2. Alla data di entrata in vigore della tassa TARI è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale sui servizi indivisibili di € 0,30/mq. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo TARES, della tariffa TIA e maggiorazione, relativi alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tassa TARI si considereranno valide tutte le dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della TARSU, TIA, TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.